Città di Varedo

Deliberazione di Consiglio Comunale

N.	7
Data	31/03/2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI): AGGIORNAMENTO.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale della seduta svolta in videoconferenza con le modalità di cui alla disposizione del Presidente del Consiglio n. 1 del 06/04/2020

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **Marzo,** con inizio alle ore **21:00,** si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati alla seduta i Consiglieri Comunali.

Eseguito l'appello ed accertata, da parte del Segretario Generale, l'identità personale dei partecipanti mediante il sistema di videoconferenza, risultano presenti in collegamento, all'inizio della discussione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno, i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

N\	Componenti	Presente	N	Componenti	Presente
1	VERGANI FILIPPO	Sì	10	CALDAN LAURA	Sì
2	FIGINI MATTEO	No	11	GASLINI ANDREA	Sì
3	BONAFE' PAOLO	Sì	12	LAMANNA PASQUALE	Sì
4	SCANTAMBURLO DANIELA	Sì	13	ZINI STEFANO	No
5	BENI JACOPO	Sì	14	CARDANI DIEGO	Sì
6	CERMENATI ROBERTA	Sì	15	IACCHETTI AMBRA FERDINANDA	Sì
7	VERNANI GIULIA	Sì	16	GUAGNETTI STEFANO	No
8	GHIOTTO ILEANA	Sì	17	TESTON SILVIA	Sì
9	DI BARI NUNZIO	Sì			

Ne risultano presenti n. 154 e assenti n. 3

Assessori presenti in videoconferenza:

N°	Componenti	Presente
1	FIGINI MATTEO	No
2	CALDAN LAURA	Sì
3	TAU CRISTINA RITA	Sì
4	DE SIMONE ANDREA EDOARDO	Sì
5	FIGINI FABRIZIO	Sì

Assiste, in collegamento videoconferenza, il Segretario GeneraleGenerale, **Dott. Norberto Zammarano**

(*) Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e conservato presso gli archivi digitali del Comune di Varedo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. PAOLO BONAFE'** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI): AGGIORNAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 21:10 il Consigliere Zini si connette alla seduta.

Consiglieri presenti n. 15.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 01/02/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 01/02/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 01/03/2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performances 2021/2023;

Visto il D.Lgs. n. 116/2020, con il quale, recependo le Direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio UE 2018/852, vengono apportate rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 (cosiddetto "Testo Unico dell'Ambiente TUA"), nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinanti;

Visto, in particolare, l'art. 183, comma 1, lettera b-ter, del TUA che, introducendo la definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2) i rifiuti provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, di fatto elimina i cosiddetti "rifiuti assimilati";

Visto, inoltre, l'art. 198 del TUA che, con l'abrogazione della lettera g), del comma 2, fa venir meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, introducendo di fatto un'assimilazione *ex lege*, uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice comunitaria;

Visto l'allegato L-quater "elenco dei rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2) del TUA";

Visto, inoltre, l'allegato L-quinquies "elenco attività che producono rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter punto 2) del TUA, che di fatto elimina tra le categorie di utenze non domestiche la categoria 20 "Attività industriali con capannoni di produzione";

Visto, infine, l'art. 238, comma 10, del TUA, come modificato dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 116/2020, che prevede che *"le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter) punto 2), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale";*

Considerato che la suddetta disposizione di legge è stata introdotta dal legislatore nella parte del Testo Unico Ambientale che disciplina la cosiddetta tariffa integrata ambientale o TIA2, e non alla

TARI, in vigore nel Comune di Varedo dal 01/01/2014, così come introdotta dall'art. 1, commi da 639 a 704, della Legge n. 147/2013;

Ritenuto opportuno, allo stato attuale, non recepire la disposizione di cui all'art. 238, comma 10, del TUA nel regolamento comunale per la disciplina della TARI, a meno di un intervento chiarificatore del legislatore, ritenendo invece opportuno, per salvaguardare gli equilibri economico-finanziari del Comune, senza andare a discapito della propria utenza TARI, nel pieno rispetto peraltro dei criteri introdotti dall'ARERA, mantenere l'attuale sistema di riduzione della quota variabile del tributo in ragione dei quantitativi avviati al recupero, come previsto all'art. 16 del vigente regolamento TARI;

Visto il D.M. 21 ottobre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha definito le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI), della tariffa corrispettiva e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma pagoPA;

Visto il Comunicato 8 marzo 2021 del Dipartimento delle Finanze, che definisce i criteri per il pagamento della TARI e della TEFA, a decorrere dal 01/07/2021, mediante l'utilizzo della piattaforma pagoPA, in attuazione di quanto disposto dal sopra citato D.M. 21 ottobre 2020;

Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 20/05/1998, con la quale, in applicazione dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997, è stata approvata l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso, ritenere detta deliberazione non più applicabile dal 01/01/2021, entrando invece in vigore l'elenco dei rifiuti urbani, come indicato all'allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 (all. A L-quater);

Ritenuto, altresì, opportuno modificare il vigente regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI, così come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 03/07/2014, laddove lo stesso sia in contrasto con le nuove norme dettate dal D.Lgs. n. 116/2020;

Ritenuto, in particolare, necessario sostituire l'allegato A "Categorie di utenze non domestiche" del vigente regolamento con l'elenco riportato all'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 (all. B L-quinquies);

Ritenuto inoltre necessario dare atto che, a seguito della riclassificazione dei rifiuti come operata dal D.Lgs. n. 116/2020, per "rifiuti speciali" si intendono i rifiuti non assimilati e/o non assimilabili, come ad esempio i rifiuti pericolosi al cui smaltimento è tenuto, a proprie spese, il produttore;

Ritenuto, per quanto indicato in premessa, eliminare dal vigente regolamento ogni riferimento ai rifiuti assimilati e non assimilati, come da elenco degli articoli in modifica indicati nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante, essendo venuto meno il potere regolamentare dell'assimilazione finora riconosciuto ai Comuni (art. 5, comma 1, art. 15, comma 2, e art. 16, commi 3 e 4);

Ritenuto opportuno non recepire, in assenza di un intervento chiarificatore del legislatore, la disposizione di cui all'art. 238, comma 10, del TUA, in quanto riferito alla TIA2 e non alla TARI, lasciando quindi inalterato sia il sistema di riduzione della quota variabile del tributo in ragione delle quantità che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, sia la modalità per ottenere l'agevolazione medesima;

Ritenuto necessario, a seguito dell'eliminazione, tra le categorie di utenze non domestiche, della categoria 20 "Attività industriali con capannoni di produzione", eliminare dal vigente regolamento il riferimento alle attività industriali (art. 2, comma 2), ed introdurre la disciplina come da art. 12-bis;

Ritenuto infine necessario modificare l'articolo 17 del vigente regolamento, relativo alle modalità di versamento, al fine di recepire le nuove modalità di pagamento attraverso la piattaforma pagoPA;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*"

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in base al quale i regolamenti e le delibere di determinazione delle tariffe della TARI devono essere approvati dal Comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 106 del D.L. n. 34/2020, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato differito al 31/01/2021;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021, che dispone un ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali al 31/03/2021;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere con l'approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina della TARI, in recepimento delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020, come esposto in premessa, dando atto che le stesse decorrono dal 01/01/2021;

Viste all'uopo le modifiche da apportare al vigente regolamento per la disciplina della TARI, come indicate nell'**Allegato C)** alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale in materia di approvazione delle modifiche al regolamento TARI;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 19/03/2021, **Allegato D)** alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame delle Commissioni Consiliari competenti nella seduta del 24/03/2021;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Comunali intervenuti, il cui contenuto è riportato nel file audio-video pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Varedo, nella sezione "Il Consiglio Comunale" e nella registrazione audio che, successivamente alla sua trascrizione, verrà depositata agli atti;

Presenti n. 15

Con votazione per appello nominale:

Voti favorevoli **n. 12**
Gruppi Consiliari: **"Lega Nord", "Forza Italia", "Fratelli d'Italia A.N"**

Astenuti n. 3
Gruppi Consiliari: "Insieme per Varedo Uniti per Varedo" (S.Zini, D.Cardani, A.Iacchetti)

DELIBERA

1. di approvare l'elenco dei rifiuti urbani come da **Allegato A L-quater)** alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare l'elenco delle attività che producono rifiuti come da **Allegato B L-quinquies)** alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di apportare al vigente regolamento per la disciplina della tassa TARI le modifiche come da **Allegato C)**

4. di dare atto che il nuovo regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021;

5. di dare atto che il nuovo regolamento verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità previste dalla normativa;

6. di demandare alla Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dott.ssa Simona Alessia Ruspi, l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;

Quindi, il Presidente del Consiglio, con separata votazione, pone ai voti, per appello nominale, l'immediata eseguibilità del presente atto.

Presenti n.15

Voti favorevoli n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

rilevata l'urgenza di adottare gli atti conseguenti, di dare attuazione alla presente deliberazione, dichiarando il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale	Il Presidente Del Consiglio
(*) DOTT. NORBERTO ZAMMARANO	(*) PAOLO BONAFÉ